

Direzione Ambiente, Verde e Protezione Civile
Area Ambiente
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 119
approvata il 29.05.2018

OGGETTO: ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE AMBITO "8.7 PRONDA" S.U.A E P.E.C. SUB-AMBITO 1 – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA FASE DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.

Premesso che:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26 marzo 2012 (mecc. n. 2012-01294/009) veniva approvata la Variante Parziale al P.R.G. n. 247 ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.U.R., concernente la zona urbana di trasformazione (ZUT) "Ambito 8.7 PRONDA".

In merito al processo di valutazione ambientale strategica la variante urbanistica n. 247 relativa all'ambito ZUT 8.7 Pronda non risultava oggetto verifica di assoggettabilità a VAS ma, così come deliberato in fase di adozione (DCC n. mecc. 2010 08961/009 del 5 dicembre 2011): *"In riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n. 12-8931 del 9 giugno 2008 (pubblicata sul BUR n. 24 del 12 giugno 2008), inerente il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", si ritiene che la presente variante non richieda l'attivazione del processo di valutazione ambientale in quanto le modifiche apportate sono attinenti ad un contesto già edificato e non comportano la realizzazione di nuovi volumi rispetto a quelli già previsti dal vigente P.R.G."*

Con nota protocollo n. 818 del 13/03/2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 2157 del 20/03/2015) il Servizio Pianificazione della Città trasmetteva quindi la documentazione tecnica e ambientale relativa al PEC ed allo Studio d'Ambito Unitario in

oggetto, per l'avvio dell'istruttoria tecnica relativa alla fase di verifica di assoggettabilità del procedimento di valutazione ambientale strategica di piani e programmi.

Il Piano Esecutivo in oggetto proposto è relativo alla Zona Urbana di Trasformazione (Z.U.T.) Ambito "8.7 Pronda", l'area oggetto di intervento è situata nella Circoscrizione 3, al confine con Grugliasco, in un'area compresa tra le vie De Sanctis, Monginevro e strada della Pronda. Nel P.R.G.C. vigente l'area è compresa nella Zona Urbana di Trasformazione 8.7 - Pronda, e in particolare coincide con il Sottoambito V.

Il PEC prevede di dare attuazione alla Variante 247 al P.R.G., che ha interessato la Z.U.T. 8.7, apportando limitate modifiche alla perimetrazione di parte dei sottoambiti (III-IV-V), al fine di farla coincidere con le aree nella titolarità dei soggetti intenzionati ad attuare le previsioni del piano.

Il Sottoambito V è previsto in attuazione sulla base degli allegati SUA e PEC e ciò consentirà, per estensione e posizione strategica di: realizzare buona parte della trasformazione urbanistica complessiva; ottenere aree a servizi pubblici che, per dimensione e ubicazione, risultano di interesse per la Città; rifunzionalizzare una porzione dell'ambito che si affaccia su un importante asse urbano (via De Sanctis); creare nuove condizioni urbane finalizzate alla trasformazione della restante parte; realizzare tratti di viabilità pubblica.

Il progetto di trasformazione prevede la formazione di due Sub-Ambiti:

- Sub- Ambito 1 ha i seguenti parametri urbanistici

S.T. 17.514 mq

S.L.P. massima realizzabile (S.T. x 0,7) 12.260 mq

S.L.P. in progetto complessiva 11.466 mq

(di cui 11.290 mq da destinarsi a residenza e 176 mq da destinarsi ad A.S.P.I., come da allegato PEC)

S.L.P. trasferita in altro Sottoambito della Z.U.T. 8.7 - 794 mq

Area di concentrazione edificatoria 4.900 mq

Area da cedere per Servizi 10.199 mq Area da cedere per Viabilità 2.415 mq

- Sub- Ambito 2 ha i seguenti parametri urbanistici

S.T. 3.745 mq

S.L.P. in progetto complessiva 2.621 mq

Area di concentrazione edificatoria 1.282 mq
Area da cedere per Servizi 2.300 mq
Area da cedere per Viabilità 163 mq
Complessivamente con l'attuazione completa dei due Sub-Ambiti si avrà:
S.T. 21.259 mq
S.L.P. massima realizzabile (S.T. x 0,7) 14.881 mq
S.L.P. in progetto complessiva 14.087 mq (di cui 176 mq da destinarsi ad A.S.P.I.)
S.L.P. trasferita in altro Sottoambito della Z.U.T. 8.7 - 794 mq
Area di concentrazione edificatoria 6.182 mq
Area da cedere per Servizi 12.499 mq
Area da cedere per Viabilità 2.578 mq

La documentazione trasmessa veniva integrata con nota pervenuta al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali in data 11 agosto 2015, prot. n. 6674, relativamente al progetto di realizzazione di orti urbani.

Atteso che:

- ai sensi del comma 2 dell'articolo 43 della L.r. 56/77 e s.m.i. *“Il progetto di piano esecutivo comprende gli elaborati di cui all'articolo 39, è assoggettato alle procedure di cui all'articolo 40, comma 7”*;
- la Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. «“Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi», all'Allegato II, punto “Ambito di applicazione”, prescrive che *“sono di norma esclusi dal processo di valutazione ambientale:(omissis)..... - Strumenti Urbanistici Esecutivi in attuazione del PRGC che non ricadono nei casi precedentemente definiti”* e tra essi quelli che *“prevedano progetti sottoposti a procedure di VIA o di Valutazione di Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose (D.lgs 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto”*.
- Ai sensi dell'articolo 3 bis L.R. 56/77, per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e

tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;

- l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della L.r. 40/98, da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata:

- individuata nella Direzione Ambiente, ora Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile – Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS;
- attribuita, all'interno della predetta Area Ambiente la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali.

il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali procedeva alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, secondo le prescrizioni dettate dal combinato disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. 56/77 e s.m.i., dalla L.R. 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931.

Con nota prot. 7979, del 29 settembre 2015, il Dirigente dell'Area Ambiente rendeva disponibili gli elaborati tecnici e ambientali di SUA e di PEC richiedendo al contempo il parere di competenza ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. all'A.R.P.A - Direzione Prov.le di Torino; alla Città Metropolitana di Torino Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, all'ASL Torino 1 – Servizio Igiene del Territorio, nonché i componenti l'Organo Tecnico Comunale V.I.A. (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

L'avvio del procedimento veniva reso noto mediante pubblicazione di avviso all'Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 29/09/2015, all'indirizzo: <http://comune.torino.it/albopretorio/> nonché sul sito web del servizio Adempimenti Tecnico Ambientali all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/>

L'ASL TORINO 1 – Dipartimento Integrato alla Prevenzione – S.C. Igiene e Sanità Pubblica – S.S. Igiene Edilizia e Urbana, con nota prot. n. 93673 del 27 ottobre 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 9088 del 30/10/2015), (allegato 1), comunicava il proprio parere in esito al quale ritiene che “... *omissis...la variante parziale di cui all'oggetto debba intendersi esclusa dalla verifica preventiva di assoggettabilità alla procedura di VAS.... Omissis*”

La Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali - con nota prot. n. 0154769/2015/LB8 del 30 ottobre 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 9282 del 05/11/2015), (allegato 2), si esprimeva in merito alla non assoggettabilità del PEC alle successive fasi di VAS previste dal D. Lgs. 152/2006 e smi., fatti salvi i seguenti approfondimenti:

indagini preliminari:

tenuto conto della storia pregressa delle aree interessate, si richiede di predisporre un piano di indagini ambientali, da condividere con gli Enti prima della esecuzione, atto a verificare l'assenza di superamenti CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione) nelle matrici ambientali (terreno e acque sotterranee) ed in particolare per il terreno, deve essere accertata l'assenza di superamenti delle CSC previste per la destinazione d'uso in progetto (residenziale). Le risultanze delle suddette indagini dovranno essere trasmesse per opportuna conoscenza alle autorità competenti (Comune, Città Metropolitana e ARPA);

acustica

in relazione alle eventuali future trasformazioni delle attività artigianali-industriali presenti in zona, e che le suddette entrino in conflitto con l'insediamento residenziale in variante si chiede di verificare con le procedure previste della L.R. 52/2000, la coerenza tra il piano di classificazione acustica vigente che indica una Classe V e la proposta di variante che prevede una destinazione residenziale, soprattutto per quanto concerne la compatibilità tra i nuovi ambiti residenziali e le vicine aree produttive e in particolare l'affaccio della nuova residenza su viabilità di grande traffico: vie De Santis e via Monginevro;

Viabilità - traffico indotto

si richiede di valutare e specificare quali azioni e accorgimenti possano essere intraprese sul sistema viabile ed interventi sul trasporto pubblico, onde poter mitigare le criticità sulla mobilità privata connesse al presumibile aumento di traffico anche a livello sovra-urbano;

Demolizioni

si ritiene opportuna, qualora è prevista la demolizione degli edifici esistenti, la verifica della presenza di materiali pericolosi nella struttura costruttiva e, in caso positivo, provvedere allo smaltimento degli stessi nei modi previsti dalla normativa di settore. Le procedure per la verifica di tale aspetto devono essere in accordo con la normativa vigente (DM. 6.09.1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge n. 257 del 27.03.1992, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto"). Per quanto concerne i

materiali inerti derivanti dalla demolizione, è consigliabile operare affinché la massima quantità possibile possa essere riutilizzata come materia prima seconda per la costruzione dei previsti edifici residenziali e/o nell'eventuale rimodellazione del piano del sito interessato, o anche di siti terzi, ed avviare solo l'eventuale frazione non riutilizzabile allo smaltimento nei modi previsti dalla normativa di settore.

□ *area a parcheggio*

Si suggerisce di contribuire al miglioramento della situazione esistente indirizzando la progettazione al contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, ad esempio adottando per le aree destinate a parcheggio masselli autobloccanti permeabili ed elementi grigliati drenanti.

Requisiti energetici dei fabbricati e risparmio energetico

Nel rispetto delle disposizioni del quadro normativo comunitario, nazionale e regionale in materia di energia, si richiede che gli obiettivi del PEC siano coerenti con quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali in materia energetica. In particolare è necessario che gli strumenti di attuazione (NTA) comprendano indicazioni e disposizioni adeguate ad implementare gli aspetti impiantistici e soluzioni costruttive capaci di favorire le prestazioni dei nuovi edifici (residenziali e commerciali) almeno secondo quanto disciplinato dallo Stralcio di Piano sul riscaldamento ambientale e la climatizzazione della Regione Piemonte, nonché dalle disposizioni del Dlgs 28/2011 e s.m.i. Si invita a valutare ipotesi di prescrizioni più restrittive per il contenimento del fabbisogno energetico degli edifici e a obbligare, qualora tecnicamente possibile, la connessione a reti di teleriscaldamento.

□ *aree periurbane e aree verdi urbane*

Visti i nuovi interventi residenziali ed a servizi previsti nell'ambito, si ritiene, anche in considerazione della presenza nel PTC2 di una specifica norma sulle mitigazioni e sulle compensazioni (art. 13 Nda - direttiva), che stabilisce che gli impatti debbano essere prioritariamente mitigati, e che quelli residuali debbano essere oggetto di opportune azioni compensative, che la perdita di tale area verde periurbana, giustifichi specifiche richieste di interventi di mitigazione e compensazione ecologicamente significativi.

Nel documento tali analisi non sono approfondite, mentre si ritiene essenziale che siano esplicitate per garantire la sostenibilità ambientale.

Le misure compensative devono essere coerenti con la tipologia di impatto e con il contesto territoriale ed ambientale interferito. Per fare sì che tali misure siano efficaci ed attuabili sarebbe necessario che:

trovino riscontro nelle NTA (ad esempio inserendo nella scheda normativa dell'ambito o del subambito la necessità di misure mitigative e compensative a fronte della realizzazione delle trasformazioni);

vengano monitorate attraverso adeguati indicatori di monitoraggio.

ARPA Piemonte con nota prot. n. 90555 del 5 novembre 2015 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 9283 del 05/11/2015), (allegato 3), ha espresso il proprio parere evidenziando che l'area presenta alcune criticità acustiche che impongono un "ripensamento progettuale", richiedendo modifiche al progetto.

Altresì al fine di una valutazione positiva relativamente alla sostenibilità ambientale degli interventi ritiene necessari ulteriori approfondimenti e verifiche in ordine a:

in relazione al tema dell'incremento dei residenti dovrà essere approfondito il tema del trasporto pubblico;

relativamente alla valutazione di compatibilità ambientale occorrerà effettuare una ricostruzione delle eventuali attività pregresse nel sito, con ubicazione di eventuali ulteriori punti di indagine in corrispondenza delle potenziali sorgenti di contaminazione ad integrazione della "Relazione sulla qualità ambientale del sottosuolo e previsione opere di bonifica";

relativamente alle destinazioni future dell'area ed in particolare alla destinazione "orti urbani", si ricorda che occorre anche rispettare i limiti previsti per i metalli assimilabili indicati nella seconda colonna della Tabella LAB, allegata alla L.R. 42/2000. Rispetto ai contenuti della relazione succitata occorre quindi verificare che il set analitico utilizzato sia adeguato ai futuri usi e per l'identificazione delle potenziali contaminazioni: in assenza di attività pregresse il set analitico utilizzato potrebbe anche considerarsi sufficiente ma si osserva che non sono state fornite le tabelle con i parametri ricercati a seguito delle indagini condotte e forniti i rispettivi risultati. Sarebbe infine opportuno verificare la qualità delle acque sotterranee utilizzate per l'irrigazione degli orti urbani.

In merito alla gestione delle terre e rocce si ricorda che la stessa deve avvenire in conformità alla normativa vigente.

Alla luce dei contributi pervenuti dai Soggetti con competenza ambientale e alle richieste di modifica al progetto presentato, l'Area Urbanistica in qualità di Autorità Procedente con la collaborazione dell'Autorità Competente avviava una fase di confronto ed interlocuzione con i soggetti proponenti, che portava alla rielaborazione di una nuova proposta di PEC la cui documentazione tecnica e ambientale è stata trasmessa dal Servizio Pianificazione della Città, con

nota protocollo n. 1913 del 17/07/2017 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6408 del 17/07/2017) al fine del loro riesame nell'ambito della procedura di VAS.

Con nota prot. 7233, dell'8 agosto 2017, il Dirigente del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali - Area Ambiente - rendeva disponibili gli elaborati tecnici e ambientali di SUA e di PEC nella nuova versione progettuale, richiedendo al contempo un rinnovato parere di competenza all'A.R.P.A - Direzione Prov.le di Torino; alla Città Metropolitana di Torino Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, all'ASL Torino 1 - Servizio Igiene del Territorio, nonché i componenti l'Organo Tecnico Comunale V.I.A.

ARPA Piemonte con nota prot. n. 79660 del 18 settembre 2017 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 8350 del 20/09/2017), (allegato 4), esprimeva il proprio parere evidenziando, in relazione alle tematiche acustiche, relativamente ai superamenti dei limiti di rumorosità previsti in corrispondenza delle facciate esposte, la necessità di avanzare adeguate proposte di interventi di mitigazione quantificandone i benefici acustici conseguenti.

Visto l'esito del tavolo tecnico già avviato in data 1 agosto 2017 sui temi acustici a cui hanno partecipato i soggetti competenti in materia ambientale ARPA Piemonte, ASL TO1 e il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città, come risulta da verbale conclusivo in data 20 novembre 2017 (allegato 5), in merito al tema acustico si specificava quanto di seguito:

- *si prende atto del rilevante ripensamento progettuale presentato al fine di minimizzare gli impatti della via De Sanctis sulle nuove residenze e dei benefici attesi rispetto alla prima configurazione;*
- *si richiede che nelle fasi di pubblicità del PEC sia data adeguata informazione alle limitrofe attività artigianali, evidenziando il quadro acustico finora emerso e le eventuali criticità future in relazione alla realizzazione di nuovi ricettori residenziali;*
- *si ritiene necessario prescrivere che in sede di progetto delle opere di urbanizzazione siano previsti a carico del proponente interventi di mitigazione acustica alla sorgente, al fine di ridurre i livelli in facciata, con particolare riguardo al subambito 2 e agli edifici in affaccio sulla via Monginevro;*
- *si conferma l'orientamento di escludere gli ambienti notte dalle facciate più rumorose, prescrivendo tuttavia l'adozione per tutte le facciate che presentino superamenti residui di soluzioni mitigative per gli ambienti interni (forma delle facciate, materiali assorbenti,*

logge, verande); per gli stessi ambiente, in analogia con gli ambiti consolidati, al momento del rilascio dei permessi di costruire, si potrà prevedere l'installazione di sistemi VMC o, nei casi di maggiore criticità, di impianti per i raffrescamento estivo;

- *si evidenzia in ogni caso che per tutti gli ambienti di vita (diurni e notturni) dovrà essere verificato il rispetto dei limiti previsti per le infrastrutture (via De Sanctis, via Monginevro), con la possibilità che questi siano verificati al centro della stanza, a finestre aperte, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento, a meno di una riduzione di 5dB(A) dei limiti previsti in facciata.”*

In esito a tali precisazioni, trasmesse per opportuna conoscenza in data 22/11/2017, prot. n. 10269, l'Area Urbanistica, Servizio Pianificazione, in qualità di Autorità Procedente trasmetteva in ultimo in data 10/04/2018, prot. n. 1521 proposta di aggiornamento della nuova soluzione progettuale elaborata dai proponenti, che esclude, inoltre, la realizzazione degli orti urbani già previsti.

Dall'esame di tale documentazione si rileva che nelle tavole non sono indicate le destinazioni previste per gli ambienti, ma gli indirizzi progettuali sono esplicitati nella relazione. Sono inoltre prospettati interventi mitigativi sulla via Monginevro per l'attuazione del PEC; è fatta salva la necessità di eventuali interventi anche su via de Sanctis, in particolare per il subambito ad oggi non previsto dal PEC.

Tale proposta risulta pertanto sostanzialmente adeguata alla luce delle conclusioni del tavolo tecnico, avendone assunto le prescrizioni al fine di superare i rilievi formulati dai soggetti competenti in materia ambientale preposti alla tutela ambientale e della salute dei cittadini.

Dato infine atto che la Città ha adottato politiche di mitigazione (Patto dei Sindaci - Deliberazione del Consiglio Comunale del 19 gennaio 2009 n. mecc. 2008 08712/021) ed adattamento ai cambiamenti climatici (Mayors Adapt - Deliberazione del Consiglio Comunale del 20 aprile 2015 n. mecc. 2015 00916/112) e promuove le azioni a favore degli Acquisti Verdi/GPP e miglioramento dei livelli di sostenibilità dell'edificato;

Pertanto:

dato atto che sono pervenuti pareri e contributi delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale e della salute dei cittadini, rinnovati sulla scorta della nuova versione progettuale

presentata, così come da ultimo integrata;

visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

vista la tipologia del piano in oggetto (Piano Esecutivo Convenzionato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 43 e 45 L.U.R.);

visti e considerati i pareri e contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale individuati e consultati;

sentito, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Servizio Pianificazione nella funzione di Autorità procedente;

considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato, così come integrato sotto il profilo acustico nonché sulla base delle modifiche progettuali sia ragionevole ipotizzare che il Piano non produca impatti ambientali significativi in considerazione delle azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità e nelle successive nuove proposte progettuali ed integrazioni presentate;

si ritiene che il Piano in oggetto sia da escludere dalla successiva fase di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e che tale esclusione sia condizionata al recepimento di prescrizioni, come meglio espresse nella parte dispositiva del presente atto, discendenti dai pareri e contributi sopra richiamati.

Infine:

premesso che l'art. 14 della L.R. 56/1977, come novellato dalla L.R. 3/2013, prescrive che in caso di VAS la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura;

richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione Acustica della Città di Torino;

richiamati i contenuti del Piano Esecutivo Convenzionato;

esaminati i documenti di verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

si condivide il giudizio di compatibilità e, pertanto, si ritiene il P.E.C. in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, secondo la revisione

prevista.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Viste:

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014 mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

richiamati i pareri degli Enti competenti in materia ambientale come formulati e pervenuti;

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, il Piano Esecutivo Convenzionato Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 8.7 PRONDA" S.U.A. e P.E.C. Sub Ambito 1, preso atto della modifica progettuale presentata al fine di minimizzare gli impatti della via De Sanctis sulle nuove residenze e dei benefici attesi rispetto alla prima configurazione e subordinatamente alle seguenti prescrizioni, da recepirsi in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione

nonché di progettazione edilizia e di rilascio di autorizzazione all'attività:

- a) siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
- b) richiamati gli adempimenti di cui all'art. 28 delle N.U.E.A. del P.R.G., sia presentato il Piano delle Indagini per la Valutazione della Qualità Ambientale della matrice suolo delle aree interessate, da portarsi all'approvazione dal competente Ufficio Bonifiche della Città;
- c) ai sensi dell'art. 5 comma 3 delle NTA del Piano di Classificazione Acustica, l'attuazione dovrà avvenire nel rispetto dei limiti previsti dal Piano, realizzando ove necessario interventi di risanamento acustico, secondo quanto precisato dal verbale del Tavolo Tecnico del 20 novembre 2017, secondo l'ordine di priorità stabilito dall'art. 6 comma 4 del D.P.R. 142/2004;

inoltre, per la migliore tutela dell'interesse pubblico, al fine di contenere gli impatti previsti, quale azioni mitigative e compensative:

- a) sia previsto, in analogia con le più recenti attuazioni, come riferimento per il raggiungimento di significativi livelli di sostenibilità per i nuovi edifici il raggiungimento del livello ITACA per edifici residenziali pari ad almeno 2,5, o un dimostrabile livello equivalente di un differente sistema di analisi multicriteria per la valutazione e sostenibilità ambientale degli edifici, al fine di adottare l'utilizzo di tipologie e tecniche costruttive ed impiantistiche volte a favorire le prestazioni dell'edificio in termini di contenimento del fabbisogno energetico nonché di efficienza energetica e nell'uso delle risorse;
- b) siano adottate soluzioni tecniche che, conformemente agli indirizzi assunti dalla Città, consentano di mitigare gli scenari rispetto ai fenomeni di isola di calore, aumento della temperatura, isolare naturalmente le strutture e assorbire e drenare le acque meteoriche (adattamento ai cambiamenti climatici - Mayors Adapt);
- c) per gli interventi previsti sulle aree da cedere alla Città e su quelle assoggettate ad uso pubblico, si adottino (per quanto applicabile) il Protocollo degli

Acquisti Pubblici Ecologici (APE) ed i Criteri Minimi Ambientali (CAM) ministeriali, come ad esempio l'acquisto di piante ornamentali, gli impianti di irrigazione, l'ammendante del suolo, gli apparecchi di illuminazione pubblica, la progettazione di impianti di illuminazione pubblica, l'approvvigionamento di energia elettrica, gli aspetti sociali, ecc. I riferimenti del Protocollo APE e degli Allegati/CAM sono consultabili sul sito istituzionale della Città di Torino alla sezione "ambiente e verde"; "informambiente"; "acquisti pubblici ecologici";

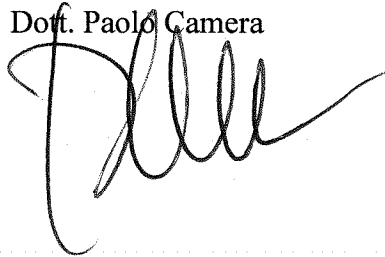
- d) in merito al tema dei trasporti, sia valutata la realizzazione di interventi a supporto della mobilità condivisa ed elettrica;
 - e) dovrà inoltre essere valutata l'estensione agli interventi privati, in quanto possibile, dei criteri del GPP (allegati APE e CAM) al fine di integrare considerazioni in merito al Life Cycle Cost dei materiali nelle aree suddette;
2. per quanto indicato nella verifica di compatibilità con il Piano di il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010), che accompagnano il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS, di condividere il giudizio di compatibilità e, pertanto, di ritenere il Piano in oggetto compatibile con la classificazione acustica stabilita dal PCA vigente, , secondo la revisione prevista;
 3. di segnalare all'autorità proponente l'esigenza che nelle fasi di pubblicità del PEC sia data adeguata informazione alle limitrofe attività artigianali, evidenziando il quadro acustico finora emerso e le eventuali criticità future in relazione alla realizzazione di nuovi ricettori residenziali;
 4. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
 5. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas;>

6. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Torino, 29 MAG. 2018

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMBIENTE

Dot. Paolo Camera

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paolo Camera', written over the typed name.